



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott.ssa Maria Grazia Florio,  
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART 28 L. 300/70

nel procedimento per condotta antisindacale iscritto al N.  
5436/2017 R.G. promosso da:

**CISAL SINALV** con il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO

RICORRENTE

contro:

**SECURITY SERVICE SRL** con il patrocinio dell'avv. CARDILLO ORESTE e  
dell'avv. VASATURO MARIA GRAZIA

RESISTENTE

letti gli atti e i documenti di causa,

sentiti i procuratori delle parti,

a scioglimento della riserva assunta in data 21-6-2017,

osserva:

con ricorso ex art. 28 St. L. CISAL S.I.N.A.L.V. ha convenuto in  
giudizio SECURITY SERVICE Srl per sentire dichiarare antisindacale  
il comportamento tenuto dalla società, consistito nel mancato  
versamento delle quote sindacali già trattenute sulle buste paga  
del lavoratore iscritto, Rocco Santoro, per euro 113,31,  
relativamente ai mesi dall'ottobre 2016 al maggio 2017, chiedendo  
al Tribunale di ordinare alla convenuta la cessazione del  
lamentato comportamento e la rimozione dei suoi effetti e  
conseguentemente ordinare alla società Security Service Srl di  
procedere, con effetto immediato, a trattenere sulla retribuzione  
mensile futura dei propri dipendenti aderenti al CISAL Si.N.A.L.V.  
che ne facciano e/o abbiano fatto richiesta la quota associativa  
in favore della ricorrente O.S., calcolata nell'importo pari  
all'1% di paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità  
annue, e di versarla a favore della ricorrente, entro il mese



successivo a quella in cui viene trattenuta, e di condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati e parametrati alla somma trattenuta e non versata (113,31 euro) oltre al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. che sarà oggetto di separato giudizio, ed infine di ordinare la pubblicazione del decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali ed in uno o più giornali designati dal Giudice, a cura e spese della società Security Service Srl entro un termine ai sensi dell'art. 28, c. 5, St. Lav., con vittoria delle spese di lite;

si è costituita ritualmente in giudizio SECURITY SERVICE Srl, chiedendo il rigetto delle avverse pretese in ragione dell'esiguità della somma trattenuta, tale da escludere il carattere antisindacale della condotta, e assumendo che i costi di commissione giustificerebbero un accorpamento delle trattenute con versamenti scaglionati in più mesi;

tanto premesso, è pacifico e peraltro non contestato che CISAL Si.N.A.L.V. abbia legittimazione ad agire con il procedimento speciale di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300;

nel merito, il sindacato ricorrente lamenta che la società convenuta abbia ommesso di versare le quote sindacali pur regolarmente trattenute in busta paga al lavoratore iscritto, Rocco Santoro;

all'udienza del 21.6.2017, SECURITY SERVICE Srl ha prodotto la distinta del pagamento effettuato il 20.6.2017, dando atto di avere dunque provveduto al versamento della trattenuta sindacale; deve parimenti ritenersi accertato che l'omesso versamento delle trattenute sindacali posto in essere da SECURITY SERVICE Srl abbia costituito un comportamento antisindacale, in quanto idoneo a limitare l'esercizio dell'iniziativa e dell'attività sindacale; in questo senso, la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass., Ss.Uu., 21 dicembre 2005 n. 28269), ha così statuito: "*il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del*



1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività";

tale principio di diritto non può ritenersi superato per effetto degli interventi legislativi di cui all'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 e all'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005;

si richiama, anche a tale riguardo, la statuizione della Suprema Corte, secondo cui "in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n.



35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, autonomia e libertà sindacale" (Cass. 17 febbraio 2012 n. 2314); le limitazioni alla cessione dei crediti introdotte dalle norme in esame - chiarisce la Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata - "non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo"; se, dunque, la società convenuta ha dato prova di aver adempiuto ai propri obblighi il giorno precedente all'udienza di discussione, ciò non elide l'antisindacalità della condotta, con la conseguenza che deve essere ordinato alla società Security



Service Srl di trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti al CISAL Si.N.A.L.V. che ne facciano e/o abbiano fatto richiesta la quota associativa in favore della ricorrente O.S., calcolata nell'importo pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue, e di provvedere al versamento della trattenuta in favore del sindacato ricorrente.

**P.Q.M.**

Il Giudice,

visto l'art. 28 St. L.:

- accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta di SECURITY SERVICE Srl, consistita nell'omesso versamento a CISAL S.I.N.A.L.V. delle trattenute pur regolarmente effettuate per il periodo dall'ottobre 2016 al maggio 2017, pari a complessivi 113,31 euro;
- ordina a SECURITY SERVICE Srl di trattenere sulla retribuzione dei dipendenti aderenti a CISAL S.I.N.A.L.V. che ne facciano e ne abbiano fatto richiesta la quota associativa pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue, e di provvedere al versamento della trattenuta in favore del sindacato ricorrente;
- ordina la pubblicazione del presente decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali per il termine di 30 giorni dal deposito;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.

Decreto provvisoriamente esecutivo.

Milano, 23.6.2017

Il Giudice

( dr.ssa Maria Grazia Florio )

